

COLLEGIO NAZIONALE DEI
PERITI AGRARI E PERITI
AGRARI LAUREATI
VIA ARENULA 70
00186 ROMA (RM)

***OGGETTO: Consulenza giuridica n. 956-6/2022
Associazione/Ordine COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI
E PERITI AGRARI LAUREATI
Codice Fiscale 80059230583
Istanza presentata il 01/02/2022***

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 35 del DPR n. 633 del 1972 , e' stato esposto il seguente

QUESITO

IL COLLEGIO NAZIONALE DI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI (di seguito istante) pone un quesito, qui sinteticamente riportato, in merito alla variazione dei codici di classificazione delle attività economiche riportati nella tabella ATECO 2007.

Nello specifico l'istante chiede se i propri iscritti - a seguito della «divisione del codice

74.90.12 ed **assegnazione del codice 74.90.13**» - devono «compilare un modello di variazione AA9 con l'indicazione della variazione del Codice Ateco e se sì, con quale decorrenza, oppure sarà l'Agenzia delle Entrate, che ne prenderà atto dalla prossima dichiarazione IVA o "moto proprio" sarà l'AdE a richiedere la variazione».

Inoltre chiede «se nella dichiarazione annuale IVA 2021 (rectius IVA 2022 n.d.r.) (...) si dovrà ancora indicare il vecchio Codice Ateco o il nuovo».

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

L'istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il quesito dell'istante - inerente le modifiche apportate alla classificazione Ateco 2007 aggiornata al 2022 - ha trovato soluzione nella risoluzione n. 20/E del 04 maggio 2022, cui si rinvia per ogni approfondimento.

In particolare, per quel che qui interessa, la risoluzione ha chiarito che, «I contribuenti possono verificare i codici Ateco, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria accedendo alla propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate [...]. All'interno dell'area riservata occorrerà selezionare il servizio "Cassetto fiscale" e aprire la sezione "Dati anagrafici" per verificare il codice Ateco prevalente e la sezione "Altre attività" per verificare i codici Ateco delle eventuali attività secondarie».

Inoltre, il citato documento di prassi precisa che, «I contribuenti sono tenuti a valutare, in base alla nuova Classificazione Ateco 2007 pubblicata dall'ISTAT, se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione.

Tutti gli operatori interessati dall'aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate.

Al contrario, come previsto con la risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008, l'adozione della nuova Classificazione Ateco 2007 non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Qualora, il contribuente presenti una dichiarazione di variazione dati si ricorda che:

- se è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
- se non è iscritto al Registro delle Imprese, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (AA7/10 per società, enti, associazioni, ecc.; AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.; AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, ecc.)».

LA DIRETTRICE CENTRALE

Danila D' Eramo

(firmato digitalmente)